



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## ORDINANZA

Numero 9 del 09-04-2020

**OGGETTO:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI SPOSTAMENTI DI PERSONE

### IL VICE SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenze al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-1, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

Visto il DPCM dell'11 Marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, da applicare all'intero del territorio nazionale da 12 Marzo 2020 fino al 25 Marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessano di produrre effetti, ove compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 Marzo 2020 e al D.P.C.M. 09 Marzo 2020;

Visto il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19, art. 1 comma 2 lettera ) limitazioni della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonchè rispetto al territorio nazionale;

## **CONSIDERATO CHE:**

- nel Comune di Montalto di Castro, e nello specifico l'intera fascia costiera, che va dalla Loc. Murelle a Loc. Graticciare, nei giorni che precedono e durante le festività pasquali, sono da sempre state meta scelta da tante persone per trascorrere il periodo di vacanza, come semplici turisti, ovvero in quanto proprietari o possessori a qualsiasi titolo di un immobile sul territorio;
- la situazione di emergenza, dettata dal rischio di una diffusione del virus, che potrebbe verificarsi a seguito di spostamenti di persone da un Comune ad un altro o da una località ad un'altra, rende indispensabile mettere in atto sul territorio misure specifiche rivolte a limitare la circolazione dei veicoli e dei pedoni ed ogni possibile occasione di assembramento, in particolare nei comprensori posti lungo la costa;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 7 del 19.03.2020, con la quale sono stati introdotti i primi divieti continuativi agli spostamenti verso le zone del litorale di Montalto di Castro;

## **RITENUTO CHE:**

con l'approssimarsi delle festività di Pasqua, sia necessario ribadire e rafforzare il divieto di transito veicolare e pedonale verso le suddette località del litorale, mediante l'interdizione delle vie di accesso a tutti coloro che non erano presenti sul territorio alla data della precedente ordinanza sopra citata, siano essi residenti che vivono altrove, ovvero soggetti non residenti, consentendo il passaggio solo a coloro che hanno necessità di recarsi nelle sopra indicate località per comprovate esigenze lavorative, oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dai D.P.C.M. del 25 Marzo 2020;

## **VISTI:**

l'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L. 18 agosto 2000, n.267;

## **ORDINA**

Dal 10 Aprile 2020 e fino a diversa disposizione, sono vietati:

1) Gli accessi, sia veicolari che pedonali, ai comprensori di Marina di Montalto, Murelle, Marina di Pescia Romana, Loc. Casalaccio, Loc. Graticciare, Loc. Caletta del Moro; tali divieti non si applicano nei confronti dei residenti nelle zone sopra elencate e di coloro che abbiano necessità di raggiungere servizi presenti nella zona (farmacia, ferramenta, supermercato, tabaccheria; in questa ipotesi, gli acquisti saranno possibilmente concentrati in un solo viaggio ed a richiesta degli organi preposti al controllo dovrà essere esibito lo o gli scontrini rilasciati dai commercianti), ovvero dimostrino comprovate esigenze lavorative, oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 Marzo 2020;

2) Per l'accesso nelle attività commerciali, anche all'aperto, e lavorative, in cui la prestazione prevede un contatto diretto tra operatore ed utente, devono essere adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando guanti e dispositivi di protezione individuale (mascherine) o comunque qualunque indumento a copertura di naso e bocca. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- 3) Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 4) L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- 5) L'accesso agli spazi comuni, all'interno di attività commerciali ed uffici, deve essere contingentato con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano;
- 6) Nel caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, tutti i soggetti presenti nel territorio comunale alla pubblicazione della presente ordinanza, dovranno comprovare la data della loro presenza con idonea documentazione, anche in base a quanto previsto nel D.P.C.M. del 25 marzo 2020.

Ai trasgressori saranno applicate le medesime sanzioni previste dall'art. 4 del D.P.C.M. 25 Marzo 2020 e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Montalto di Castro.

### **DISPONE**

La presente ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Montalto di Castro e pubblicata sul sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le forze dell'Ordine che operano sul territorio, ed agli amministratori dei comprensori di Torre Maremma e Villaggio Mediterraneo.

Le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con D.P.C.M. 9 marzo e successivi provvedimenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Montalto di Castro, 09-04-2020

**IL VICE SINDACO**  
F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005